




# ISTITUTO COMPRENSIVO BADIA POLESINE-TRECENTA



Piazza Marconi, n. 192 - 45021 BADIA POLESINE (Rovigo)  
Tel. 042551368 - Web [www.icbadia.edu.it](http://www.icbadia.edu.it) - Email [info@icbadia.edu.it](mailto:info@icbadia.edu.it) - PEC [roic816004@pec.istruzione.it](mailto:roic816004@pec.istruzione.it)  
Centro Territoriale per l'Integrazione - Centro Territoriale di Supporto

Prot. n. (v. segnatura)  
Circolare n. 10

Badia Polesine, (v. segnatura)

AI SIGG. SINDACI - Comune di  
Badia Polesine, Bagnolo Di Po, Baruchella, Trecenta  
AL SIGG. ASSESSORI ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE DEI RISPETTIVI COMUNI  
A TUTTI I DOCENTI  
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
AL SITO

**OGGETTO:** *informativa sull'istruzione parentale aspetti normativi e operativi*

## **Premessa**

**L. 59/97 – art. 21, c. 9** *“L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione nel rispetto della libertà di insegnamento della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche e in ogni iniziativa che sia espressione di linea progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti”.*

## **Riferimenti normativi**

Costituzione, art.30 *“è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.*

- Costituzione, art. 34 *“l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.*
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 *Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.*

- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità."
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
  - a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
  - b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione".

Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età".

Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 " In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

### **INFORMAZIONI**

- **Legislativamente, la garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione avviene attraverso l'autocertificazione dei genitori di avere le capacità tecniche e economiche per provvedere all'educazione dei propri figli.**
- I genitori qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale.
- Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo. Più

recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola

- *L'alunno in istruzione parentale dovrà essere valutato sul programma personalizzato che la famiglia avrà presentato, questo programma dovrà essere preventivamente vagliato e approvato dalla commissione d'esame.*
- *La famiglia e l'Istituto Scolastico si accorderanno su una data in cui i genitori e lo studente presenteranno il lavoro svolto durante l'anno scolastico.*
- *L'esame di idoneità è pubblico e i genitori hanno il diritto di assistere.*

### **ISTRUZIONI OPERATIVE**

- 1) La scelta di effettuare l'istruzione parentale può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno scolastico e va ripetuta ogni anno;
- 2) la comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l'alunno avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza;
- 3) dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola "vigilante" sull'adempimento dell'obbligo e invia apposita comunicazione al Comune;
- 4) i familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all'esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria;
- 5) nel caso gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

### **VIGILANZA ADEMPIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO**

Come suddetto, la scuola che riceve la domanda di istruzione parentale deve vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. La competenza è del dirigente scolastico.

A vigilare non è soltanto il dirigente della scuola ma anche il sindaco, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DM 489/2001, ove si legge:

“Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

- a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;
- b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie.”

A prevedere l'esame a fine di ogni anno scolastico sono sia le linee guida del MIUR, sia il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

F.to La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Giulia Corso

ROIC816004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002448 - 23/09/2020 - A02a - ITER SCOLASTICO - - U